

Imp. Fiamme 4/3/78

Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Chiusdino adottate con deliberazione n. 85 del 19.11.1977;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

— relazione

— planimetria di variante località Chiusdino in scala 1:2.000

— planimetria di variante località Ponte Feccia in scala 1:2.000;

3) di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 16.5.1975 n. 41.

Il Segretario: f.to BARZANTI

p. Il Presidente: f.to BARTOLINI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del 26 gennaio 1978.

DELIBERAZIONE N. 590

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Pisa. Variante al Piano Regolatore Generale per la zona del Litorale. Determinazioni finali.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pisa per la zona del Litorale, adottata con la deliberazione n. 580 del 30.7.1973 nella versione degli atti modificati con la deliberazione n. 654 del 24.10.1977 e con l'introduzione delle prescrizioni di cui in narrativa;

2) di decidere in merito alle osservazioni presentate come specificato in narrativa;

3) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

— Relazione

— Norme di attuazione

— Tav. 6 - progetto in scala 1:5.000

— Tav. 6/S - standards urbanistici in scala 1:5.000;

4) di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 16.5.1975 n. 41

Il Segretario: f.to BARZANTI

p. Il Presidente: f.to BARTOLINI

ATTI DEGLI ORGANI STATALI

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1978.

Piano di riparto tra le regioni dei quantitativi di patate da avviare alla distillazione agevolata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9 (dalla G.U. n. 37 del 7.2.1978).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, recante norme sulla distillazione agevolata di patate;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 939, con la quale sono state apportate in sede di conversione modifiche al precitato decreto-legge;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, che fa carico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni, di procedere ad un piano di riparto tra le regioni interessate del prodotto da distillare secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana che in proposito emana norme specifiche;

Atteso che occorre provvedere in conformità; Sentite le regioni;

DECRETA

Art. 1

E' assegnato alle seguenti regioni e province autonome il quantitativo massimo di patate, a fianco di ciascuna di essa segnato, da avviare alla distillazione agevolata ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito in legge 23 dicembre 1977, n. 939, e successive modificazioni:

	quintali	
Piemonte	100.000	
Valle d'Aosta	»	—
Liguria	»	—
Lombardia	»	100.000
Veneto	»	70.000
Friuli-Venezia Giulia	»	2.000
Emilia-Romagna	»	200.000
Marche	»	—
Toscana	»	6.000
Umbria	»	1.500
Lazio	»	60.000
Campania	»	60.000
Abruzzi	»	1.150.000
Molise	»	—
Puglie	»	—
Basilicata	»	5.000
Calabria	»	150.000
Sicilia	»	—
Sardegna	»	—
Provincia autonoma di Trento	»	78.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	17.500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1978

Il Ministro: f.to MARCORA